Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 settembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. **653.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 138, relativo all'elenco degli istituti compresi nella facoltà di architettura è modificato nel senso che l'istituto di tecnica delle costruzioni muta denominazione in quella di « Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni ».

Nel suddetto elenco viene aggiunto il seguente nuovo istituto:

Istituto di tecnologia dell'architettura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 74. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. **654.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 93, 94 e 95 relativi alla scuola di specializzazione in malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio sono soppressi.

Dopo l'art. 216, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è inserito il seguente articolo concernente la norma che regola il passaggio dalla scuola di specializzazione in malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio, che viene soppressa, alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio:

Art. 217. — Gli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, del sangue e del ricambio possono continuare a frequentare i corsi per il conseguimento del relativo diploma oppure possono optare per l'iscrizione alla nuova scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio.

Per coloro che sono già iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, del sangue e del ricambio l'ammissione all'anno di corso della nuova scuola di ematologia viene stabilita dal consiglio di facoltà, sentito il parere del direttore di detta scuola, in base agli esami sostenuti dallo specializzando.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 73. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 655.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 117 relativo alle propedeuticità di alcuni insegnamenti agli effetti della iscrizione e degli esami per il corso di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 117. — Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: *A*) la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica organica; *B*) la chimica organica e la fisica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica e alla chimica biologica; *C*) l'anatomia umana e la chimica biologica rispetto alla fisiologia generale; *D*) la fisiologia generale rispetto alla farmacologia e farmacognosia.

L'ultimo comma dell'art. 125 relativo al corso di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in chimica ed in chimica industriale potranno essere ammessi al terzo corso per la laurea in farmacia ».

L'art. 134 relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che l'insegnamento di « Economia della commercializzazione dei prodotti agricoli » da semestrale, diventa annuale.

L'art. 236, relativo alla scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna annessa alla facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che alla predetta scuola possono essere ammessi anche i laureati in lingue e letterature straniere moderne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 72. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. **656**.

Istituzione della facoltà di lettere e filosofia presso l'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Siena intese ad ottenere la istituzione della facoltà di lettere e filosofia presso l'università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso l'Università degli studi di Siena la facoltà di lettere e filosofia con i due corsi di studi, che rilasciano l'uno la laurea in lettere, l'altro la laurea in filosofia.

Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1970-71, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

Art. 2.

Per l'organico di tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) tre posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1970-71);

b) cinque posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18 secondo comma della suddetta legge n. 62 (aliquota 1970-71).

Art. 3.

Le attribuzioni, demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della facoltà di lettere e filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 75. — CARUSO

ALLEGATO

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Siena relativo all'istituzione della facoltà di lettere e filosofia.

Art. 1. — All'elenco delle facoltà che comprende l'Università di Siena è aggiunta la seguente:

facoltà di lettere e filosofia.

Dopo l'art. 19 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della facoltà di lettere e filosofia.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 20. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:

a) laurea in lettere (il corso di studi si distingue in due indirizzi « classico e moderno »);

b) laurea in filosofia.

Laurea in lettere

Art. 21. — Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti leggi.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni ai due corsi:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Geografia;
5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti complementari:

1) Filologia greco-latina;
2) Grammatica greca e latina;
3) Storia comparata delle lingue classiche;
4) Epigrafia greca;
5) Papirologia;
6) Antichità greche e romane;
7) Etruscologia ed archeologia italica;
8) Topografia dell'Italia antica;
9) Topografia romana;
10) Archeologia dell'Africa romana;
11) Storia della letteratura latina medioevale;
12) Storia della lingua italiana;
13) Storia del Risorgimento;
14) Sanscrito;
15) Ebraico e lingue semitiche comparate;
16) Epigrafia ed antichità semitiche;
17) Lingua e letteratura araba;
18) Filologia bizantina;
19) Filologia germanica;
20) Filologia slava;
21) Paleografia e diplomatica;
22) Numismatica;
23) Paletnologia;
24) Agiografia;
25) Antichità medioevali;
26) Antropologia culturale;
27) Dialettologia italiana;
28) Filologia italiana;
29) Filologia musicale;
30) Letteratura ispano-americana;
31) Letteratura nord-americana;
32) Storia della critica d'arte;
33) Storia della critica letteraria;
34) Storia della scienza e della tecnica;
35) Storia del teatro;
36) Storia e critica del cinema;
37) Lingua e letteratura francese;
38) Lingua e letteratura tedesca;
39) Lingua e letteratura inglese;
40) Lingua e letteratura spagnola;
41) Lingua e letteratura russa;
42) Lingua, letteratura e storia giapponese;
43) Lingua, letteratura e storia cinese;
44) Storia del Cristianesimo;
45) Storia della Chiesa;
46) Archeologia cristiana;
47) Egittologia;
48) Religioni e filosofia dell'India e dell'estremo oriente;
49) Storia orientale antica;
50) Storia dell'arte del medio ed estremo oriente;
51) Storia dell'arte musulmana e copta;
52) Biblioteconomia e bibliografia;
53) Storia della musica;
54) Letteratura delle tradizioni popolari;
55) Etnologia;
56) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
57) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
58) Metodologia organizzativa e tecnica della documentazione bibliografica.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà dell'ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio: può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tale caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facoltà.

Art. 22. — Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso per la laurea in lettere lo studente deve dichiarare l'indirizzo prescelto e presentare agli effetti dell'art. 21 il piano di studi.

Laurea in filosofia

Art. 23. — Durata del corso di studi: quattro anni.
Titolo di ammissione: quello previsto dalle leggi vigenti.

Insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofia teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

1) Estetica;
2) Filosofia del diritto;
3) Storia della filosofia antica;
4) Storia della filosofia medioevale;
5) Religioni e filosofia dell'India e dell'estremo oriente;
6) Storia delle religioni;
7) Storia del Cristianesimo;
8) Storia della pedagogia italiana;
9) Psicologia;
10) Storia del Risorgimento;
11) Storia del diritto italiano;
12) Storia delle dottrine politiche;
13) Storia delle dottrine economiche;
14) Storia orientale antica;
15) Letteratura greca;
16) Economia politica;
17) Filosofia della scienza;
18) Logica;
19) Logica matematica;
20) Filosofia della storia;
21) Filosofia della religione;
22) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste nella tabella XII.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside della facoltà.

Art. 24. — Entro il 31 dicembre del secondo anno di corso lo studente deve presentare agli effetti dell'art. 23 il piano di studi.

Art. 25. — Il preside, sentito, ove ritenga, il consiglio di facoltà, deve approvare per renderli definitivi, i piani di studio presentati dagli studenti nonchè le eventuali successive domande di variazione.

Sono valevoli come esami biennali anche due esami annuali che, su diversi programmi di corso di un medesimo insegnamento, lo studente abbia sostenuto in due distinte sessioni.

Gli esami biennali possono essere sostituiti in due prove annuali distinte anche per i corsi di laurea in filosofia.

Art. 26. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scientifica.

La dissertazione scientifica verte sopra un argomento liberamente scelto dal candidato di intesa con un professore o con un libero docente, nell'ambito degli insegnamenti del proprio corso di laurea.

Art. 27. — Coloro che avendo conseguito una delle lauree conferite dalla facoltà aspirino ad un'altra, sono iscritti al terzo o al quarto anno del relativo corso di studi su parere del consiglio di facoltà.

Coloro che avendo conseguito una laurea conferita da altra facoltà aspirino alla laurea in lettere ovvero alla laurea in filosofia possono essere iscritti al secondo o al terzo anno del relativo corso di studi su parere del medesimo consiglio, a seconda della facoltà di provenienza e degli esami superati.

Art. 28. — Il consiglio di facoltà stabilirà gli istituti dei vari corsi di laurea e determinerà, secondo il criterio dell'affinità di materia gli istituti, cui i professori e, se necessario, i liberi docenti fanno capo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1970.

Nomina di membri presso la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24741, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 16685 del 21 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1966, registro n. 24, foglio n. 255, con il quale il dottor Giuseppe Ottello, presidente di sezione presso la corte di appello di Torino venne nominato presidente in seno al collegio di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 9199, del 14 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1968, registro n. 2, foglio n. 143, con il quale il dott. ing. Marcello Felicori, ispettore generale del genio civile venne chiamato a far parte della commissione stessa;

Vista la nota n. 1825 G/2953 in data 20 maggio 1970, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, ha designato in sostituzione del dott. Giuseppe Ottello, il dott. Domenico Cibrario, presidente di sezione della corte di appello di Torino;

Considerato che il dott. Marcello Felicori cesserà dal servizio nel prossimo mese di luglio, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nell'ambito del consesso stesso;

Vista la legge 18 febbraio 1969, n. 86;

Considerato che l'art. 3 della cennata legge n. 86, reca aggiunta all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, facendo obbligo al Ministero dei lavori pubblici di nominare per il presidente ed ognuno dei componenti la commissione stessa, i membri supplenti;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Domenico Cibrario, presidente di sezione presso la corte di appello di Torino, è chiamato a presiedere la commissione indicata nelle premesse in sostituzione del dott. Giuseppe Ottello, collocato a riposo.

Art. 2.

Il dott. ing. Gustavo Rufini, ispettore generale e capo dell'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Torino, è chiamato a far parte in qualità di membro della commissione stessa in sostituzione del pari grado dott. Marcello Felicori, collocato a riposo.

Art. 3.

Il dott. ing. Gino Salvestrini, libero professionista è nominato membro supplente, in seno al consesso di cui trattasi per sostituire in caso di assenza o di impedimento il membro effettivo.

Art. 4.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione in questione è attribuito al dott. Cibrario, dott. Rufini ed all'ing. Salvestrini un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 5.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 62

(8544)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Reggio Emilia

Con decreto in data 29 luglio 1970, n. 743, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno riportate in catasto del comune di Reggio Emilia, foglio n. 166, mappale 903 $^1/_2$, 914 $^1/_2$, 914 $^1/_3$, 914 $^1/_4$, 13599 $^1/_2$, 14361 $^1/_2$ e 18286 $^1/_2$, della superficie complessiva di mq. 1995.

(8624)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Laives ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Laives (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.838.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8664)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 447.010.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8665)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1970, il comune di Anghiari (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.924.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8666)

Autorizzazione al comune di Acquappesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Acquappesa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.855.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8667)

Autorizzazione al comune di Amendolara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Amendolara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.522.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8668)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Acquaviva d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.861.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8669)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1970, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.562.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8670)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.694.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8671)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Berra (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.075.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8672)

Autorizzazione al comune di Bocchigliero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Bocchigliero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.738.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8673)

Autorizzazione al comune di Castel d'Aiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Castel d'Aiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.750.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8674)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.863.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8675)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.089.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8676)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.980.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8677)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1970, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.511.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8678)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.389.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8679)

***Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone* ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.770.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8680)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1970, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.809.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8681)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1970, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.475.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8682)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1970, il comune di Castel San Niccolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.458.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8683)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Conca Casale (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.433.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8684)

Autorizzazione al comune di Civitanova del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Civitanova del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.136.729, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8685)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Cerro al Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.136.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8686)

Autorizzazione al comune di Castelverrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Castelverrino (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.051.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8687)

Autorizzazione al comune di Castel S. Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Castel S. Vincenzo (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.138.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8688)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1970, il comune di Castelpizzuto (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8689)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 20 dicembre 1968 al 23 dicembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 1928/68 e 2071/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % .	1.80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria .	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (4), ad eccezione della Giamaica e del Perù, e C (4) . .	23,00
	- la Giamaica, il Perù e il Giappone	28,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi delle zone B e C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b)-1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b)-2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyére, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b)-1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b)-2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b)-3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel-en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 99,75.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 99,75.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7417)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società R. Tuccillo e C., di Afragola

Con decreto 12 agosto 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla società R. Tuccillo e C., di Afragola (Napoli).

(8752)

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società ferrovia delle Dolomiti, con sede in Cortina d'Ampezzo.

Con decreto 12 agosto 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è sciolta la cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società ferrovia delle Dolomiti, con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno).

(8753)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Villa S. Giovanni

Con decreto ministeriale 1° settembre 1970, n. 2711, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Villa S. Giovanni per l'allargamento da ml. 8 a ml. 14 del tratto di ml. 291,25 della via Ammiraglio Curzon dal torrente Solaro verso la parte sud della strada stessa.

(8622)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

In calce al decreto ministeriale 3 giugno 1970 « Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Pratica di Mare », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 7 luglio 1970, dove è scritto: « *Il Ministro*: GUI » leggasi: « *Il Ministro*: TANASSI ».

(8612)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi del 14 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,76	625,60	625,80	625;65	625,60	625,76	625,90	625,65	625,76	625,70
Dollaro canadese	616 —	615,70	616 —	616,25	615,60	616 —	616,30	616,25	616 —	616,40
Franco svizzero	145,50	145,45	145,48	145,47	145,40	145,50	145,52	145,47	145,50	145,50
Corona danese	83,42	83,38	83,46	83,41	83,20	83,42	83,45	83,41	83,42	83,40
Corona norvegese	87,58	87,58	87,65	87,595	87,50	87,58	87,62	87,595	87,58	87,55
Corona svedese	120,13	120,10	120,10	120,05	120 —	120,13	120,14	120,05	120,13	120,10
Fiorino olandese	173,85	173,80	173,85	173,835	173,70	173,85	173,90	173,835	173,85	173,80
Franco belga	12,61	12,607	12,6150	12,6075	12,59	12,61	12,6120	12,6075	12,61	12,605
Franco francese	113,45	113,35	113,40	113,355	113,30	113,43	113,52	113,355	113,43	113,35
Lira sterlina	1491,90	1490,95	1491,50	1491,65	1491 —	1491,90	1492,50	1491,65	1491,90	1491,50
Marco germanico	172,34	172,30	172,38	172,325	172,30	172,34	172,36	172,325	172,34	172,35
Scellino austriaco	24,24	24,24	24,2450	24,2410	24,10	24,24	24,2475	24,2410	24,24	24,24
Escudo portoghese	21,83	21,80	21,85	21,835	21,50	21,83	21,865	21,835	21,83	21,83
Peseta spagnola	8,99	8,97	9 —	8,9910	8,80	8,99	9 —	8;9910	9 —	8,99

Media dei titoli del 14 settembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	94,50
Redimibile 3,50% 1934	99,025
» 3,50% (Ricostruzione)	77,75
» 5% (Ricostruzione)	83,675
» 5% (Riforma fondiaria)	83,05
» 5% (Città di Trieste)	83 —
» 5% (Beni esteri)	80,60
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	79,25
» 5,50% » » 1968-83	82,025
» 5,50% » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	96,65
» » » 5,50% 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,325
» » » 5,50% 1977	99,675
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	98,725
» 5% (» 1° aprile 1973)	93,475
» 5% (» 1° aprile 1974)	91,30
» 5% (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5% (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5% (» 1° aprile 1978)	88,65
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	96,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,775
Dollaro canadese	616,275
Franco svizzero	145,495
Corona danese	83,43
Corona norvegese	87,607
Corona svedese	120,095
Fiorino olandese	173,867
Franco belga	12,61
Franco francese	113,437
Lira sterlina	1491,887
Marco germanico	172,342
Scellino austriaco	24,244
Escudo portoghese	21,85
Peseta spagnola	8,995

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 Mod. 241 D.P. — Data: 23 luglio 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Casella Emy — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 48.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 280 Mod. 241 D.P. — Data: 23 luglio 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Casella Emy — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1970

(8124)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 3 settembre 1970, la Banca popolare di Marostica (Vicenza) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(8593)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 5 % serie ordinaria trentennale - 5 % serie ordinaria trentacinquennale - 5,50 % serie speciale « Ricostruzione Edilizia » - 5,50 % serie ordinaria trentennale - 6 % serie speciale A.N.A.S. - 6 % serie ordinaria trentennale - 7 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1970, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale serie speciale* « *Città di Roma* » - 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 630 titoli di L. 500
» 480 titoli di » 2.500
» 690 titoli di » 5.000
» 484 titoli di » 12.500

in totale n. 2.284 titoli per il complessivo valore nominale di L. 11.015.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.658 titoli di L. 50.000
» 2.211 titoli di » 500.000
» 592 titoli di » 1.000.000
» 28 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.489 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.920.400.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *serie ordinaria trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 5.565 titoli di L. 5.000
» 3.018 titoli di » 12.500
» 2.141 titoli di » 25.000
» 2.425 titoli di » 50.000
» 1.024 titoli di » 500.000

in totale n. 14.173 titoli per il complessivo valore nominale di L. 752.325.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie speciale* « *Ricostruzione Edilizia* » - 2ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 20 titoli di L. 12.500
» 5 titoli di » 50.000
» 42 titoli di » 500.000

in totale n. 67 titoli per il complessivo valore nominale di lire 21.500.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 470.087.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 67.500.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 21.500.000:

e) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.735 titoli di L. 50.000
» 1.615 titoli di » 500.000
» 382 titoli di » 1.000.000
» 60 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.792 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.576.250.000;

f) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale A.N.A.S. emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 174 titoli di » 500.000
» 464 titoli di » 1.000.000

in totale n. 870 titoli per il complessivo valore nominale di lire 580.000.000;

g) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.575 titoli di L. 12.500
» 11.041 titoli di » 50.000
» 8.111 titoli di » 500.000
» 2.002 titoli di » 1.000.000
» 84 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000

in totale n. 22.815 titoli per il complessivo valore nominale di L 7.069.237.500;

h) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 152 titoli di L. 50.000
» 91 titoli di » 500.000
» 89 titoli di » 1.000.000

in totale n. 332 titoli per il complessivo valore nominale di lire 142.100.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 28 agosto 1970

(8597)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami ad otto posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Ritenuto che sono stati accantonati i posti da riservare agli invalidi ed agli altri aventi diritto al collocamento a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami ad otto posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.); dei suddetti posti cinque sono in atto vacanti e tre si renderanno disponibili nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto di bando.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado:

a) licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro;

c) diploma di computista commerciale.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi sede che verrà loro assegnata, essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi; i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva della amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato la prova orale e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, dei titoli di studio indicati nel precedente art 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, e chi sia inquadrato nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953 n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui all'art. 8, comma terzo, del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale con qualifica iniziale della carriera esecutiva.

Art. 19

A chi provenga da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 20.

Programma di esame

Prove scritte:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Prova orale:

Oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni generali sull'ordinamento generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 1° luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1970
Registro n. 6 *A.N.A.S., foglio n.* 361

ALLEGATO

Schema di domanda

..l.. sottoscritt.. (cognome e nome) . . .
chiede di essere ammess. . . a partecipare al concorso per esami ad otto posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tale fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . a . . . il . . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt .. . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'istituto . . . . . di . . . . nell'anno scolastico . . . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . . codice postale . .;

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato).

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza verrà assegnata.

Con osservanza

. . . . lì . . . .

Firma
. . . .

Autentica della firma . . . .

(8568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Pavia.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di paleontologia dell'Università di Pavia si svolgeranno presso l'istituto di paleontologia dell'Università di Pavia, con inizio il giorno 24 settembre p.v. alle ore 9, anzichè il 14 settembre come già pubblicato.

(8765)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.